

separazione o divorzio – casa coniugale Corte di Cassazione, Sentenza n. 15367 del 22/07/2015

assegnazione al coniuge affidatario del figlio minorenni o maggiorenne non autosufficiente - vendita al terzo - successivo venir meno delle condizioni di assegnazione - tutela dell'acquirente. Corte di Cassazione, Sentenza n. 15367 del 22/07/2015

Il terzo acquirente della casa coniugale, già assegnata al coniuge affidatario del figlio minorenni o maggiorenne non economicamente autosufficiente, non è legittimato, venuti meno i presupposti per l'assegnazione, a chiedere la revisione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, ma può instaurare un ordinario giudizio di cognizione, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, così conseguendo la declaratoria di inefficacia del titolo che legittima l'occupazione della casa coniugale.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15367 del 22/07/2015